

COMUNE DI DONORI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 14/09/2023

Verbale n. 8 Data 12/10/2023	OGGETTO: PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).
---------------------------------	---

L'anno 2023, il giorno 05 del mese di ottobre alle ore 12:00, si è riunito il Revisore dei Conti del Comune di Donori, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2023, in persona del:

- Dr. Gabriele Bolasco,

per esprimere il proprio parere in merito alla determinazione n. 41 del 20/09/2023 dell'Area Finanziaria del Comune di Donori.

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2023".

Premesso

- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 09/01/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025;
- che in data 04/10/2023 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 41 del 20/09/2023 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).*
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Visti:

- LA Delibera della Giunta Comunale n. 88 del 14/09/2023;
- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali del CCNL 16/11/2022;
- l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*

- l'art. 40, c. 3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che,
- le amministrazioni pubbliche possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dei relativi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*
- La deliberazione della Corte dei Conti 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018 recante la seguente disciplina ove è stato chiarito che : *Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- il parere del responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;
- La delibera di Giunta comunale n. 88 del 14/09/2023 con la quale sono state definite le linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica in ordine alla costituzione del fondo 2023 e, relativamente alle ulteriori risorse di parte variabile nella seguente misura:
 - euro 4.023,48 ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. g) del CCNL 16/11/2022, risorse previste dalla L.R. n. 19 del 23/05/1997;
 - euro 9.000,00 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 16/11/2022 (risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera, c) del CCNL 21.05.2018), risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d) del CCNL 16/11/2022 risparmi dello straordinario anno precedente: €. 2.841,44;
 - ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022:
 - euro 1.267,50 (quota una-tantum per anno 2021) €, 84,50 per n. 15 unità di personale in servizio al 31/12/2018;
 - euro 1.267,50 (quota una-tantum per anno 2022) €, 84,50 per n. 15 unità di personale in servizio al 31/12/2018;
 - ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022):
 - euro 991,70 (relativo all'anno 2023);
 - euro 991,70 (relativo all'anno 2022) da computare quali risorse variabili ed una tantum nel fondo del 2023, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del CCNL 16/11/2022;

L'importo di ciascuna annualità viene ripartito proporzionalmente tra i seguenti fondi:

- euro 694,19 quota incremento Fondo risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente;
- euro 297,51 quota incremento Fondo per gli incarichi di Elevata Qualificazione (parte relativa alle indennità di posizione e di risultato);

- La determinazione n. 41 del 20/09/2023 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si è provveduto a determinare, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCN, Funzioni locali del 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nella misura di € 90.478,64 di cui.
 - € 56.718,64 per il personale senza funzioni dirigenziali, € 33.131,21 (soggette al limite del 2016) ed € 23.587,43 senza limiti;
 - 33.760,00 per il personale che copre funzioni di posizione organizzative.

L'attestazione che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 relativi alla spesa del personale

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 41 del 20/09/2023 a firma del Responsabile Rag. Cinzia Cardia come di seguito esposto:

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Risorse stabili		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	29.107,73
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	1.067,00
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	1.248,00
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	1.048,41
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	

Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	0,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Eventuale decurtazione nel caso in cui il fondo sia superiore al nuovo limite		1.048,41
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	1.267,50
Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2023	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	423,37
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	1.124,90
TOTALE RISORSE STABILI		36.335,32

a) Risorse variabili soggette a limitazione

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	4.023,48
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	

notificatori)		
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
<i>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)</i>		4.023,48

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	9.000,00
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	2.841,44
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percettuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	

Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	991,70
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale per annualità 2022	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	991,70
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022 (1267,50) *2 anni	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	2.535,00
<i>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</i>		16.359,84
<i>TOTALE RISORSE VARIABILI</i>		20.383,32
	TOTALE COMPLESSIVO	56.718,64

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO

(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA)

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO

33.131,21
33.760,00
33.131,21

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO

(A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO

66.891,21
33.760,00
33.131,21
LIMITE OK

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016 pari a €. 64.891,21 di cui €. 31.131,21 per retribuire il personale senza funzioni dirigenziali

e €. 36.760,00 per retribuire il personale titolare di P.O.;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023, nel limite dell'importo complessivo di euro 90.478,64 di cui €. 64.891,21 soggetto al limite e €. 25.587,43 non soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017

Data 12/10/2023

L'Organo di revisione

Dr. Gabriele Bolasco